

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 7-8-1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....)

PARTE PRIMA

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2.

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano

e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
 - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
 - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
 - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
 - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3.

COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ART. 4.

NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
 - a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
 - b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. A), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
 - c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5. COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti ;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del;
 - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
 - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
 - b) diritto ai permessi retribuiti ;
 - c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
 - d) diritto ai permessi non retribuiti;
 - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
 - f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7.**DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di essa va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8.**DECISIONI**

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9.**INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10.**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressa-

mente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11.

NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART.12.

ADEMPIMENTI DELL'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART 13.

NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

ART.1 MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

Nuovo testo derivante dall'Accordo Quadro 24-9-2007.

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.”

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
 - a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
 - b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

ART. 5

COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - elezione del presidente;
 - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
 - ricevimento delle liste elettorali;
 - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - compilazione dei verbali;
 - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

- trasmissione dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

ART. 8 SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione

ART. 10 PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11 MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

ART. 13

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Ammini-

strazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI

- Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento

2 % di 1250 25

- Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento
metà più uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1) 626

· Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del

Dipendenti	<u>da 0 a 200</u>	<u>3</u>
	<u>da 201 a 500</u>	<u>3</u>
	<u>da 501 a 800</u>	<u>3</u>
	<u>da 801 a 1100</u>	<u>3</u>
	<u>da 1101 a 1250</u>	<u>3</u>
	TOTALE 15	

- Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio
Numero votanti / seggi da assegnare 1250 / 15 QUORUM 83
- Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	83	5	35
B	290	83	3	41
C	380	83	4	48
D	130	83	1	47

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

LISTA	SEGGI	TOTALE
A	5	5
B	3	3
C	4 + 1	5
D	1 + 1	2

**VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU
FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I**

Amministrazione Comparto Data elezioni

Indirizzo Comune

Provincia..... Regione

Collegio	1)	2)	3)	4)	5)	Totale Generale	Totale Generale	% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi			
Aventi Diritto								
Votanti								

RISULTATI

Schede valide Schede bianche Schede nulle

Totale schede scrutinate

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Nome O.S. proponente						
Voti						

RIPARTIZIONE SEGGI

Aventi diritto..... Votanti

Seggi da ripartire.....

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
Totale seggi						

La Commissione Elettorale

(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

La data 4 dicembre 2017, alle ore 15.30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

re, la persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparini



e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL

F. M. T. M.

CISL

Confederazione Sindacale

UIL

Unione Italiana del Lavoro

CGS

Confederazione Generale del Lavoro

CISAL (C)

Confederazione Italiana del Lavoro

CONFSAL

Confederazione Sindacale

CSE

Confederazione Sindacale

USAB

Unione Sindacale

USB

Unione Sindacale

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.

firmato con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNL 12 luglio 2016

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

L'elezione delle RSU costituisce la massima espressione democratica della volontà dei lavoratori e, pertanto, le parti ritengono indispensabile procedere al rinnovo delle stesse nel più breve tempo possibile.

I lavoratori, mediante l'elezione diretta dei propri rappresentanti nella sede di posto di lavoro, contribuiscono a conferire rappresentatività alla sigla sindacale prescelta.

Infatti, agli esiti delle elezioni RSU è annesso l'accertamento della rappresentatività sindacale attraverso il quale vengono individuate le OO.SS. e le Confederazioni da ammettere alle trattative nazionali per i singoli periodi contrattuali.

In merito va osservato che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato nel 2018 e che l'art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.

Tuttavia, occorre tener conto che al momento deve essere ancora definita la data in cui si terranno le elezioni politiche programmate per la primavera 2018.

Pertanto, valutata la necessità di contemperare l'esigenza di garantire la piena operatività delle amministrazioni pubbliche nel periodo in cui si svolgeranno le elezioni politiche con l'esigenza di assicurare il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie, le parti, in data 4 dicembre 2017 si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive. The signatures are placed over the bottom portion of the text area.

ART. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali

1. Al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento di rinnovo delle RSU ed allo stesso tempo assicurare la piena operatività delle amministrazioni coinvolte nelle elezioni politiche, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato delle votazioni che si terranno, in ogni caso, entro il 20 aprile 2018.

2. Nelle more della definizione del calendario dettagliato di cui al comma 1, le parti si impegnano, inoltre, ad incontrarsi per verificare l'attualità del regolamento elettorale definito nell'ACQ del 7 agosto 1998 e s.m.i. e valutare eventuali modifiche dello stesso.

ART. 3

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 5 gennaio 2018, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacati rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 12 gennaio 2018. La trasmissione all'ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione della mappatura si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'VA' in the center, and several other signatures on the right. A small number '3' is visible near the center.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che entro il 5 gennaio 2018:

- il MIUR fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il MAECI fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolati, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a circular stamp, and several other signatures and initials on the right.

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE
DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL
PERSONALE DEI COMPARTI DEL 4 DICEMBRE 2017**

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 9 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente _____

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

CGS _____

CISAL (*) _____

CONFSAL _____

CSE _____

USAE _____

USB _____

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego del 4 dicembre 2017.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

** ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016*

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE
DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI
COMPARTI**

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 4 dicembre 2017 con il quale le parti si sono impegnate, all'art. 2, a incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato delle elezioni delle RSU indette dalle confederazioni sindacali rappresentative.

Considerato che si è conclusa la fase di incertezza in ordine alla data delle elezioni politiche che si terranno a marzo 2018.

In data 9 gennaio 2018 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.

2

ART. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

13 febbraio 2018	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 10 maggio 2018	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 9 marzo 2018, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il 9 marzo 2018, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta

3

denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

ART. 3

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.

ART. 5

Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. FA

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two rows. The top row contains four signatures: 'Gian', 'Bis', 'A', 'Lent', and 'M'. The bottom row contains three signatures: 'Ag' and 'B'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
REGIONALE
DELLE PULZICHERIE
AMMINISTRAZIONECommissione di Controllo n. 1
L.O. Rappresent. Sindacali

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0000931/2018 del 25/01/2018

Circolare n. 1 del 2018

A tutte le Amministrazioni dei comparti

*Funzioni centrali
Funzioni Locali
Sanità
Istruzione e ricerca
P.C.M.*

Loro Sedi

OGGETTO Rinnovo delle RSU. Elezioni del **17, 18 e 19 aprile 2018**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.**A. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni **17, 18 e 19 aprile 2018**.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 9 gennaio 2018 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo ricapitolativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di *consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali*, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
LLO Relazioni Sindacali

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue, mod. ed integrazioni).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del Protocollo del 4 dicembre 2017, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accedere il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link <https://www.aranagenzia.it/aran/>.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbal RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

B. CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o s.m.i..

§ 1. Protocolli del 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018

I documenti principali sono rappresentati dal *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto in data 4 dicembre 2017 e dal *Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparti del 4 dicembre 2017 - tempistica delle procedure elettorali*, sottoscritto il 9 gennaio 2018.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
MERIDIONALE
DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE

Direzione di Contrattazione 1
U.O. Mediatori sindacali

Detti Protocolli contengono il calendario delle elezioni.

§ 2. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna amministrazione.

I giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (17 aprile 2018) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (19 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 20 aprile 2018 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 20 aprile 2018. Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rielette.


§ 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.

In tali enti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
L.O. Risorse Umanali

formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto entro il 5 gennaio 2018. In merito si rinvia alla circolare Aran 1 del 2017 (nota prot. 8714 del 5 dicembre 2017).

§ 4. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:
 - a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018;
 - b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
 - c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non ricentrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

DIREZIONE DI COORDINAMENTO I
U.O. TRAMONTANA

È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'ARAN di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

L'ARAN pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'ARAN, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'ARAN in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

§ 5. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE P. P. E DELLE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Circolazione 1
U. 21 - Roma viale del

5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

È compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 6. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall'CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l'elettorato passivo (candidatura):

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
- b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
- c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell'amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU. Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 13 febbraio 2018 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. Perciò, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
MERITO E
DELL'E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Unità di Competenza 1
U.O. Relazioni sindacali

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 7. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE PERSONE
AMMINISTRATIVE

Direzione di Consulenza I
U.O. Milano e Anzani

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega facsimile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Io sottoscritto/a _____	in qualità di _____
attesto che il Sig./ra (presentatore/trice della lista) _____ nato/a a _____	
il _____ identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente) n. _____ rilasciato da _____ il _____	
ha apposto la firma in mia presenza.	
Luogo e Data _____	
<u>Timbro Amministrazione</u> <u>Firma</u>	

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 14 febbraio 2018 e sino al 9 marzo 2018, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 9 marzo 2018 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PLENICHE
AMMINISTRAZIONI

Ente di Collaborazione
L.O. Sindacati Anziani

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.

Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o dell'amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

È interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'ARAN tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'ARAN mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it.

§ 8. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
C.O. Relazioni Sindacali

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc. ...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".


Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a pari-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori.

§ 9. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati *esclusivamente* dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).



AGENDA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Divisione di Coordinamento
U.O. Relazioni sindacali

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere **insediata entro il 23 febbraio 2018 e formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 28 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove in stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PLENI D'OP-
ERAI AMMINISTRATIVI

Direzione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 9 marzo 2018, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del 9 marzo - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

§ 10. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui atterarsi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito si fornisce un sunto delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera del seggio ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità nell'albo dell'amministrazione. La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
IN LEI E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 20 aprile, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

- 2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;
- 3) riceve le liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;
- 5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- 6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno;
- 7) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione e Coordinamento
U.O. Relazioni sindacali

forma rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 8) predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;
- 9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 10) predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 11) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
- 12) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
- 13) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- 14) redige i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

aran

AGENZIA PER LA
RAFFRONTAZIONE
MERCIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Circolazione 1
U.O. Protocollo e Informatica

§ 11. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente circolare, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati sulle schede scrutinate. Vanno riportati distintamente il numero di schede valide, di schede bianche, di schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 12);
- la corrispondenza tra il numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIELE
DEI LAVORATORI
NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Direzione e Coordinamento:
E.O. Salvo Di Stefano

riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);

- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 13);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale - in originale o copia conforme - anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione**, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto F) della presente nota. La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **entro il 10 maggio 2018**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale. Infatti:

- 1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DEI LAVORATORI CHE
AMMINISTRANO

Direzione di Contrattazione I
(10.0. Risorse umane)

Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;

- 2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale;
- 3) il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;
- 4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'invio alle OO.SS. presentatrici di lista.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati. esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

Si ribadisce che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PLESSI
AMMINISTRATIVE

Capo sede e Direzione: Roma
L. C. Scandini sindaco

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 13. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto Istruzione e ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito nell'art. 3 del Protocollo sottoscritto il 9 gennaio 2018:

- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni ed Autonomie locali per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Funzioni Locali**;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Sanità**;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998, relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici per le amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri per le amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ 13 luglio 2016.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione e Coordinamento
U.O. Relazioni sindacali

A tal fine è necessario calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1) il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
- 3) i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3, e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
MECCANICA
DELLE PIRELLI E
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Comptroller 1
U.O. Relazioni Sindacali

lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	11	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	11,000
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>					

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	55
lista n. 2	voti validi	40
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	10
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	15,333
lista n. 2	voti validi	40	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	0,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	10	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	10,000
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>					

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DEI LE PERSONE
AMMINISTRAZIONI

Direzione e Coordinamento:
U.D. RIZZOLO & NACCH

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

§ 14. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero.

L'art. 5 del CCNQ 9 febbraio 2015 prevede che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'adeguata rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Fermo restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi."*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
MESOCALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Commissione I
U.O. Relazioni sindacali

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola sede RSU. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 2 dell'ACQ 7 agosto 1998, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACQ 7 agosto 1998. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo 13 andrà riferito al numero complessivo dei votanti della RSU. L'altro o gli altri seggi (di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei seggi, più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo 11. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (una per collegio), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

§ 15. Compiti delle amministrazioni

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 14 febbraio 2018, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Divisione di Contrattazione e
U.O. Relazioni sindacali

avanti diritto al voto (elettorato attivo) articolati come indicato al paragrafo 8, nonché distinti per sesso. A richiesta delle OO SS, o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 8 e 10).

L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono:

- la messa a disposizione:
 - del locale per la Commissione elettorale;
 - dei locali per il voto;
 - del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
 - della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi.
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione ogni mezzo utile.

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 9).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque entro il 10 maggio 2018**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 11 ed al punto F) della presente nota.

§ 16. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l'art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.

In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione 1
U.O. Relazioni sindacali

organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

Si precisa che l'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

DIREZIONE DI VIA V. FACCHINI 1
I.O. Reardon - ROMA

§ 17. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 10).


In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) DOCUMENTI CORRELATI

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 4 dicembre 2017
2. Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – tempistica delle procedure elettorali, sottoscritto il 9 gennaio 2018.
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;
4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo collettivo quadro 24 settembre 2007);
5. CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015;
6. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998)
7. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)
8. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998)
9. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)
10. Fac-simile del verbale finale (allegato alla presente circolare)

D) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'ARAN, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l'obiettivo




AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
MEDIOBALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

TRONCINI DI CONTABILITÀ
S.P.A. ROMA - ITALIA

di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti **raccomandazioni**:

- a) il **verbale elettorale finale è unico**, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, allegato alla presente circolare, e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B § 10);
- b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B § 10);
- c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale (cfr. lett. B § 10);
- d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.
Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B § 10);
- e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, il **funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali imprecisi**;
- f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran**. Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- g) **le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001**. In tal caso sarà necessario richiedere la riapertura del fascicolo. Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
U.O. Relazioni Sindacali

dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.

Si ribadisce da ultimo che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. § 11).

E) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

Si rappresenta, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazioni diverse dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

F) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Certificazione I
S. C. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

- a) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale, in originale o copia conforme, all'amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (cfr. § 11), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- b) la trasmissione dei dati all'Aran avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo VERBALI RSU, a cura dell'amministrazione entro il 10 maggio 2018 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione degli stessi (cfr. Premessa, § 11 e 15);
- c) L'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;
- d) all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente o del Collegio (RLE/RLC) accreditato nel portale Aran. Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- e) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
- f) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale. L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale;

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Copertura assicurativa per gli iscritti Uil Scuola / FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

UIL SCUOLA HA RINNOVATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI LE GARANZIE ASSICURATIVE GRATUITE RISERVATE AGLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA E LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE DELLE RSU-RSA

Le informazioni sulle garanzie riportate in ogni singolo contratto devono intendersi esemplificative delle condizioni contrattuali i cui originali di polizza sono depositati presso UIL Scuola Nazionale. Per approfondimenti rivolgersi alle Segreterie territoriali di UIL Scuola.



1. INFORTUNI (numero 1331/ 77 / 58380225)

In quale ambito Infortunio professionale ed extra professionale

Per quali spese Sarà corrisposta una indennità di **€ 70,00** (Euro settanta) per ogni giorno di ricovero a seguito d'infortunio e per la durata massima di giorni 55 per ogni ricovero

Garanzia Aggiuntiva **Diaria per gesso** (la diaria per ingessatura viene corrisposta, per il periodo di guarigione prescritto dall'Istituto di Cura, anche qualora all'iscritto sia stata accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole): **€ 25,00** (Euro venticinque) per giorno e per massimo 17 giorni

Dove **In tutto il mondo**

Franchigia **3 giorni** per la garanzia diaria da ricovero
3 giorni per la garanzia diaria da gesso

In caso di infortunio consulta il sito www.laborfin.it/coperture-iscritti-uil per la descrizione dei contenuti di polizza e per le modalità di denuncia dei sinistri

Laborfin

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione Unipol



2. RESPONSABILITÀ CIVILE (numero 1331/65/37528778)

GARANZIA DANNI

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi ed il personale scolastico, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di Istituti Scolastici.

Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un **massimale di € 300.000,00** per ogni sinistro. Limitatamente ai **DSGA** (Direttori Servizi Generali Amministrativi) il massimale della garanzia danni si intende elevato a **€ 500.000,00** per ogni sinistro.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti da fatti colposi o negligenti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e/o interpretazione di norme di leggi, regolamenti e/o disposizioni di Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, commessi nell'espletamento delle sue funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di Istituti Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un **massimale di € 36.000,00** per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate ad ogni Assicurato.

Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata ai Centri Servizi di Liquidazione della Compagnia, tramite il numero verde 800-117973 allegando:

- copia tessera UIL Scuola
- copia di un documento di riconoscimento dell'Iscritto
- copia della richiesta di risarcimento dei danni pervenuta dal danneggiato o dalla Pubblica Amministrazione
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati

PRESCRIZIONE

Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estremamente importante denunciare alla Compagnia Assicuratrice l'evento garantito nel momento in cui l'Isritto viene a conoscenza del fatto. La prescrizione, secondo le norme che regolano i contratti assicurativi, interviene dopo due anni dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza del fatto.



3. TUTELA LEGALE ISCRITTI (numero 1331/71/58380134)

QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza con un massimale di € 1.500,00 per sinistro.

IN QUALE AMBITO

Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del Lavoro Dipendente dell'Isritto.

PER QUALI EVENTI

Difesa Penale per **delitti colposi e contravvenzioni**.

Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo; la garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipolsai ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

Le **denunce dei sinistri** di Tutela Legale devono essere trasmesse a:
ARAG Assicurazioni SpA - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona - Tel. 045.8290411
o via fax al n. 045-8290557 o via e-mail all'indirizzo **denunce@arag.it** allegando:

- copia tessera UIL Scuola
- copia di un documento di riconoscimento dell'Isritto
- copia di eventuali atti giudiziari ricevuti in notifica
- copia di eventuali richieste di controparte

PRESCRIZIONE

Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estremamente importante denunciare alla Compagnia Assicuratrice l'evento garantito nel momento in cui l'Isritto viene a conoscenza del fatto. La prescrizione, secondo le norme che regolano i contratti assicurativi, interviene dopo due anni dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza del fatto.



4. TUTELA LEGALE DELEGATI (numero 1331/71/58380132)

QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale **LIBERAMENTE SCELTO** dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza con un massimale di € 1.500,00 per sinistro.

IN QUALE AMBITO

Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del Lavoro Dipendente del Delegato Sindacale.

PER QUALI EVENTI

Controversie in sede civile in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, dai soggetti rappresentati, per inadempienze nello svolgimento dell'attività di sindacalista all'interno delle singole scuole.

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai **D. Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.**

La garanzia viene prestata per :

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale).

La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopra contemporaneamente sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al **D. Lgs. 196/03 "Tutela della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.**

La garanzia viene prestata per :

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03, commessi dall'assicurato nello svolgimento dell'attività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopra contemporaneamente sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di titolare al trattamento dei dati e/o responsabile e incaricato del trattamento.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipolsai ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

Le **denunce dei sinistri** di Tutela Legale devono essere trasmesse a:

ARAG Assicurazioni SpA - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona - Tel. 045.8290411 o via fax al n. 045-8290557 o via e-mail all'indirizzo **denunce@arag.it** allegando:

- copia tessera UIL Scuola
- copia di un documento di riconoscimento dell'Isritto
- copia di eventuali atti giudiziari ricevuti in notifica
- copia di eventuali richieste di controparte

PRESCRIZIONE

Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estremamente importante denunciare alla Compagnia Assicuratrice l'evento garantito nel momento in cui l'Isritto viene a conoscenza del fatto. La prescrizione, secondo le norme che regolano i contratti assicurativi, interviene dopo due anni dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza del fatto.

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento sono prestate da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: unipolsai.it, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Eventuali reclami riguardanti il rapporto Unipolsai Assicurazioni S.p.A. -Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) -Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@unipolsai.it.

Per consultare le condizioni contrattuali complete visitare il sito www.uilscuola.it

Per qualsiasi ulteriore informazione:

Laborfin Agenzia Unipolsai - tel 06/86324764 fax 06/86324764

Segreteria Nazionale Uil Scuola - tel 06/7846941 fax 06/7842858

Laborfin

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**